

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

REGOLAMENTO

delle

ENTRATE TRIBUTARIE

**Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29 marzo 2006
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29 marzo 2007
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 30 ottobre 2012**

INDICE

TITOLO I – Principi generali		
<u>articolo 1</u>	Oggetto e finalità del regolamento	pag. 3
<u>articolo 2</u>	Regolamentazione delle tipologie di entrate	pag. 3
<u>articolo 3</u>	Determinazione delle aliquote e delle tariffe	pag. 4
<u>articolo 4</u>	Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	pag. 4
TITOLO II – Gestione delle entrate		
<u>articolo 5</u>	Forme e gestione delle entrate	pag. 5
<u>articolo 6</u>	Soggetti responsabili delle entrate	pag. 5
<u>articolo 7</u>	Attività di verifica e controllo	pag. 6
<u>articolo 8</u>	Attività di accertamento	pag. 7
<u>articolo 9</u>	Accertamento con adesione	pag. 8
<u>articolo 10</u>	Sanzioni tributarie – Principi generali	pag. 9
<u>articolo 11</u>	Interessi	pag. 10
<u>articolo 12</u>	Procedura di rimborso	pag. 10
<u>articolo 13</u>	Compensazione	pag. 10
<u>articolo 14</u>	Importi minimi	pag. 11
<u>articolo 15</u>	Interpello del contribuente	pag. 11
TITOLO III – Attività di riscossione		
<u>articolo 16</u>	Riscossione volontaria	pag. 12
<u>articolo 17</u>	Riscossione coattiva	pag. 13
<u>articolo 18</u>	Dilazione del pagamento	pag. 14
TITOLO IV – Attività contenziosa e strumenti deflattivi		
<u>articolo 19</u>	Autotutela	pag. 15
<u>articolo 20</u>	Contenzioso	pag. 15
TITOLO V – Disposizioni finali		
<u>articolo 21</u>	Disposizioni finali	pag. 16

TITOLO I -Principi generali

articolo 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le entrate relative ai tributi comunali, costituiti da imposte, tasse, diritti o proventi comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. Laddove applicabili sotto l'aspetto operativo e gestionale, le norme contenute nel presente regolamento possono essere estese alle entrate del Comune di natura non tributaria.
3. Il presente regolamento ha lo scopo di:
 - a) ridurre gli adempimenti dei cittadini, attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;
 - b) ottimizzare l'attività amministrativa e fiscale del Comune, in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
 - c) individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello Statuto del Comune, nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e nel Regolamento di Contabilità;
 - d) potenziare la capacità di controllo e di verifica dei contribuenti.

articolo 2

Regolamentazione delle tipologie di entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune ha la facoltà di adottare un apposito regolamento che avrà efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di approvazione, se non diversamente disposto con legge statale.
2. Le deliberazioni regolamentari relative alle entrate tributarie devono essere inviate al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro trenta giorni dalla data di

scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico le deliberazioni inviate.

articolo 3

Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Le aliquote e le tariffe dei tributi e dei servizi pubblici sono determinate con apposita delibera in misura tale da consentire il raggiungimento degli equilibri di bilancio.
2. Le aliquote e le tariffe di cui sopra sono adottate ai sensi degli articoli 42 (*attribuzioni dei consigli*) e 48 (*competenze delle giunte*) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, con deliberazione dell'organo competente entro la data fissata da leggi statali per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio.
3. Nel caso di mancata di approvazione nei termini riportati al punto precedente, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
4. Ai sensi del comma 1bis dell'articolo 54 (*approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici*) del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, le tariffe possono comunque essere modificate, in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario; tale incremento non ha comunque effetto retroattivo.

articolo 4

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna entrata, determina le tipologie di agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni.
2. Eventuali e successive modificazioni, dovute ad una variazione della norma ovvero a diverse esigenze di politica amministrativa, saranno adottate nel termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione ed avranno efficacia secondo quanto previsto dalla legge.

TITOLO II – Gestione delle entrate

articolo 5

Forme e gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione volontaria e coattiva, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'articolo 52 (*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*) del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997:
 - a) gestione diretta dell'ente;
 - b) gestione associata con altri enti locali, ai sensi degli articoli 30 (*Convenzioni*), 31 (*Consorti*) e 32 (*Unioni di Comuni*) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
 - c) gestione da parte di terzi, secondo le possibilità e le modalità previste dalla lettera B del comma 5 dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.
2. Non è necessaria alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire direttamente l'entrata.
3. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizione di uguaglianza.
4. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione, ad esclusione della gestione diretta, debbono risultare da apposita documentata relazione del Responsabile dell'Entrata di cui al seguente articolo 6. Debbono essere stabilite, altresì, forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

articolo 6

Soggetti responsabili delle entrate

1. In caso di gestione diretta sono responsabili:
 - a) delle entrate tributarie, i funzionari responsabili dei singoli tributi;

- b) per le altre entrate, i funzionari eventualmente individuati dai singoli regolamenti, ovvero, in mancanza di specifica individuazione, i responsabili del relativo servizio, individuati dal Piano Esecutivo di Gestione.
2. In caso di gestione associata i responsabili verranno individuati nel disciplinare che regola tutti gli aspetti della gestione stessa.
 3. Qualora venga deliberato di affidare ai soggetti di cui alla lettera B del comma 5 dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.
 4. Il responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, costituite da:
 - attività istruttoria, di controllo e di verifica dei pagamenti;
 - attività di accertamento e sanzionatoria;
 - attività connesse alla riscossione coattiva.
 5. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 nel disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e tali soggetti devono essere previste apposite forme di controllo del servizio svolto.

articolo 7

Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990.
3. In particolare i responsabili devono evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale le risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.

4. I responsabili, nei casi di incertezza dell'adempimento, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio, invitano il contribuente a fornire chiarimenti, nei modi e nelle forme previste dalle norme relative a ciascuna entrata.
5. I controlli possono essere effettuati anche sulla base di criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

articolo 8

Attività di accertamento

1. L'attività di accertamento è svolta dal Comune nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto motivato nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto giuridico e di fatto dell'imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto, il responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, le modalità, il termine e l'organo presso il quale è possibile proporre ricorso.
2. Gli atti di cui al comma precedente devono essere notificati, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 (*Conoscenza degli atti e semplificazione*) della Legge n. 212 del 27 luglio 2000 (*Statuto del contribuente*) non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 18 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 relativi ai casi di accerta-

mento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

4. Nei casi di gestione associata o di affidamento in concessione a terzi del servizio, le attività di accertamento sono svolte con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra il Comune e tali soggetti.

articolo 9

Accertamento con adesione

1. La determinazione della base imponibile, quando questa presenta degli aspetti di incertezza, può avvenire anche attraverso l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, ai sensi del Decreto Legislativo n. 218 del 19 giugno 1997 e della lettera M del comma 1 dell'articolo 59 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.
2. A tal fine l'Ufficio Tributi invia al contribuente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure notifica, un invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - gli elementi indicativi dei presupposti di imposta suscettibili di accertamento;
 - il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - una sintesi delle modalità dell'adesione;
 - il responsabile del procedimento.

L'invito ha comunque valore puramente informativo e quindi il contribuente può anche non accettarlo senza che questo comporti l'irrogazione di alcuna sanzione.

3. Il contribuente, nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al comma precedente, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. La presentazione dell'istanza produce la sospensione dei termini per l'impugnazione dell'avviso di accertamento per un periodo di 90 giorni e la successiva impugnazione dell'avviso di accertamento comporta la rinuncia all'istanza di accertamento con adesione. Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente,

l'Ufficio Tributi formula al contribuente, anche telefonicamente, l'invito a comparire.

4. La definizione dell'accertamento con adesione avviene in sede di contraddittorio fra il contribuente e l'Ufficio Tributi. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'articolo 63 (*Rappresentanza e assistenza dei contribuenti*) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, ovvero quando la procura è rilasciata ad un funzionario di un Centro di Assistenza Fiscale, essa deve essere autenticata dal responsabile del predetto centro. Nel caso in cui venga raggiunto un accordo viene redatto l'avviso di accertamento con adesione in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente, o dal suo delegato, e dal Responsabile del Tributo; in tale avviso devono essere indicati:
 - gli elementi e le motivazioni su cui si fonda l'avviso;
 - il valore dichiarato da entrambe le parti e quello definito in contraddittorio;
 - l'imposta dovuta, con i relativi interessi, e la sanzione applicata nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge;
 - la modalità ed il termine per l'effettuazione del versamento.
5. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'avviso di cui al comma precedente.

articolo 10

Sanzioni tributarie – Principi generali

1. Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie di cui ai Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997.
2. Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, o comunque a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

articolo 11

Interessi

1. Sulle somme dovute a seguito di emissione di avviso di accertamento od ad altre forme di violazione si applicano gli interessi legali il cui saggio è fissato dall'articolo 1.284 del Codice Civile.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti dalla data dell'eseguito versamento.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera.
4. Per quanto riguarda gli interessi applicabili sulle dilazioni di pagamento si rimanda allo specifico articolo 18.

articolo 12

Procedura di rimborso

1. Ai sensi del comma 164 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, il contribuente deve richiedere il rimborso di somme versate e non dovute entro cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si richiede la restituzione.
3. Entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso, il responsabile dell'entrata procede all'esame della medesima, ne comunica l'esito al contribuente e, nel caso di accoglimento, provvede all'effettuazione del rimborso secondo le modalità indicate dal contribuente stesso oppure procede alla compensazione secondo quanto disposto dal successivo articolo 13.

articolo 13

Compensazione

1. I contribuenti possono compensare le somme loro spettanti a titolo di rimborso, di cui al precedente articolo 12, con gli importi dovuti al Comune nell'ambito dello stesso tributo.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare all'Unità Operativa competente, una volta ricevuto dal Comune il provvedimento di accoglimento del rimborso con la quantificazione dell'importo riconosciuto a suo credito, apposita comunicazione contenente la volontà di adempiere all'obbligazione tributaria utilizzando il credito riconosciuto.
3. La compensazione è utilizzabile limitatamente all'anno in cui viene accertata e comunicata dal responsabile dell'entrata la sussistenza del credito e nei limiti dell'importo complessivo del tributo dovuto dal contribuente per tale anno. L'eventuale eccedenza del credito rispetto al tributo dovuto verrà rimborsata direttamente al contribuente.

articolo 14

Importi minimi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'Unità Operativa dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione di ogni singolo tributo, il versamento non è dovuto qualora l'ammontare non superi € 10,00.
2. La soglia di cui al comma precedente si intende comprensiva anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'Unità Operativa non procede alla notifica dei relativi avvisi di accertamento e non dà seguito alle domande di rimborso.
4. Per i versamenti non derivanti da attività di accertamento, l'importo minimo al di sotto del quale non si effettua il pagamento è stabilito dalle singole leggi e/o regolamenti che disciplinano l'entrata.

articolo 15

Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Servizio Finanziario, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle di-

sposizioni tributarie a casi concreti e personali qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta dell'ufficio competente per materia, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma precedente, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione od il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta è nullo.
3. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'Amministrazione può rispondere collettivamente con atto del Dirigente del Servizio Finanziario, pubblicato all'Albo Pretorio, diffuso a mezzo stampa e consultabile sul sito Internet comunale.
4. Nello spirito di uniformare l'attività degli uffici, le risposte di cui al comma 2 del presente articolo costituiranno principio guida per il trattamento di identiche fattispecie.
5. Nel caso in cui l'Amministrazione torni ad esaminare una propria risposta individuando una soluzione diversa da quella precedentemente comunicata, tale nuova risposta deve allora essere notificata ai contribuenti interessati che da quel momento sono tenuti ad uniformarsi; nel caso in cui tale nuova risposta riguardi situazioni specificate nel precedente comma 3, la pubblicità alla questione verrà effettuata con la modalità individuate nello stesso comma; sono fatti salvi gli effetti pregressi.

TITOLO III – Attività di riscossione

articolo 16

Riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate avviene secondo disposizioni normative e dei singoli re-

golamenti attuativi.

2. Il pagamento delle entrate comunali può essere effettuato con versamento diretto, o tramite conto corrente postale, o con altre modalità previste per legge; nel caso in cui, in attuazione al principio della semplificazione e della economicità della riscossione oppure per esplicite previsioni legislative, vengano poste in essere ulteriori modalità tecniche di riscossione per ogni singola entrata, sarà cura del responsabile di tale entrata di dare ampia diffusione all'informazione al riguardo.

articolo 17

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate viene effettuata:
 - con la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973, se affidata a “Equitalia” S.p.a., anche attraverso altre società per azioni partecipate, ai sensi dell'articolo 3 (*Disposizioni in materia di servizio nazionale della riscossione*) del Decreto Legge n. 203 del 30 settembre 2005 convertito con modificazioni nella Legge n. 248 del 2 dicembre 2005;
 - con la procedura indicata dal Regio Decreto n. 639 del 14 aprile 1910, se svolta in proprio dall'ente locale od affidata agli altri soggetti menzionati al comma 1 dell'articolo 5 del presente Regolamento.
2. I responsabili delle singole entrate appongono il visto di esecutività sui ruoli, nel caso in cui la riscossione coattiva venga effettuata con la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973, oppure predispongono le attività necessarie, nel caso in cui la riscossione coattiva avvenga mediante ingiunzione di cui al Regio Decreto n. 639 del 14 aprile 1910.

articolo 18

Dilazione del pagamento

1. Per le somme richieste dell'Amministrazione Comunale, ma per le quali non è stata ancora attivata la procedura esecutiva, i responsabili delle singole entrate, su richiesta motivata del contribuente, possono concedere, la ripartizione del pagamento delle somme richieste in un numero di rate dipendenti dalla entità della somma rateizzata, così indicate:

per somme fino a € 500,00	nessuna rateizzazione
per somme comprese tra € 500,00 e € 1.000,00	massimo 6 rate mensili
per somme comprese tra € 1.000,00 e € 10.000,00	massimo 12 rate mensili
per somme oltre € 10.000,00	massimo 24 rate mensili

2. Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateazione è superiore a € 10.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
3. Compete al responsabile dell'entrata valutare le motivazioni addotte dal contribuente e concedere o meno la rateazione richiesta.
4. In caso di mancato rispetto della rateazione concessa il debitore decade automaticamente dal beneficio e l'importo sarà automaticamente riscuotibile in unica soluzione. Nel caso in cui sull'importo rateizzato è stata prestata garanzia di cui al comma 2, sarà cura del responsabile dell'entrata provvedere al suo incasso.
5. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano:
- gli interessi legali il cui saggio è fissato dall'articolo 1.284 del Codice Civile, nel caso in cui non sia stata ancora attivata la riscossione coattiva e nel caso in cui questa avvenga tramite ingiunzione fiscale;
 - gli interessi previsti dall'articolo 21 (*interessi per dilazione di pagamento*) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973, nel caso in cui la riscossione coat-

tiva sia già stata attivata e questa avvenga tramite iscrizione a ruolo.

6. Gli interessi devono essere applicati dalla data di scadenza del termine del pagamento delle somme richieste.
7. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese.
8. Sono fatte salve le esplicite disposizioni normative al riguardo.

TITOLO IV – Attività contenziosa e strumenti deflattivi

articolo 19

Autotutela

1. In osservanza al principio di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, il responsabile della singola entrata può annullare o modificare i propri atti riconosciuti illegittimi od errati.
2. In particolare:
 - nei casi di palese illegittimità dell'atto per doppia imposizione, errore di persona, prova di pagamenti regolarmente eseguiti, errore di calcolo nell'accertamento dell'imposta, sussistenza di condizioni per la fruizione di regimi agevolativi, errore sul presupposto del tributo;
 - nei casi di pendenza di giudizio, avendo considerazione per la probabilità di soccombenza dell'amministrazione, con possibile conseguente condanna al rimborso delle spese, congiuntamente al valore della lite ed ai costi amministrativi connessi alla difesa.

articolo 20

Contenzioso

1. In materia di entrate tributarie, ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, il Dirigente del Servizio Finanziario, esaminata l'idonea istruttoria del funzionario responsabile del tributo interessato, dispone la resistenza in giudizio. Della partecipazione alle udienze può incaricare personale direttivo del Servi-

zio Finanziario.

2. È cura del funzionario responsabile seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

TITOLO V – Disposizioni finali

articolo 21

Disposizioni finali

1. Si rimanda alle specifiche disposizioni normative per quanto non specificatamente previsto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore, a norma di legge, il 1° gennaio 2012.